

Procedimento Unitario R.G.N. 45-1/2025



Lip. pend. 12/25
F.u. 1558/25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Barbara Previati	Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Luciani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di CSP.CO.GE. S.r.l. (C.F. e P.IVA 01662690708), con sede legale in Campobasso, C.da Colle delle Api s.n.c.;
rilevato che con ricorso, ed annessa documentazione, depositato il 26.9.2025, Leka XHEVAHIR (C.F. LKEXVH82E08Z100I) ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CSP.CO.GE. S.r.l. (C.F. e P.IVA 01662690708), con sede legale in Campobasso, C.da Colle delle Api s.n.c.;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio (cfr. visura camerale in atti);
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che la qualità di imprenditore commerciale di detta debitrice deve essere necessariamente affermata trattandosi di soggetto esercente attività di costruzioni e progettazioni edili, acquisto e vendita di opere civili e fabbricati industriali e commerciali, oltre alle ulteriori attività indicate nella visura camerale aggiornata (v. visura CCIAA, in atti);
rilevato che la parte resistente non si è costituita, sebbene ritualmente convenuta in giudizio con notifica eseguita a mezzo PEC di Cancelleria (come da



documentazione in atti) e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

premesso che il creditore istante vanta credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 51/2016 emesso dal Tribunale di Campobasso il 27.1.2016 per complessivi 30.216,79 oltre interessi e spese legali, e successivi atti di precetto e pignoramento; ritenuto che l'inadempimento delle suddette obbligazioni, nonchè l'esito negativo dei pignoramenti, manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;

ritenuto che il suddetto stato di insolvenza – ed il superamento del limite d'importo per i debiti scaduti e non pagati stabilito dall'art. 49 co. 5 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale – emergano anche sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria condotta *ex officio*, dalla quale è emerso: l'esistenza di debiti previdenziali per euro 28.808,06 circa, già in carico all'Agente della Riscossione, oltre euro 68.000,00 quali debiti tributari, sulla scorta del certificato redatto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Campobasso; il mancato deposito dei bilanci;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5 CCII;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visto l'albo *ex art.*356 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CSP.CO.GE. S.r.l. (C.F. e P.IVA 01662690708), con sede legale in Campobasso, C.da Colle delle Api s.n.c.;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Claudia Carissimi

NOMINA

Curatore la dott.ssa Valentina Rettino, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCI risulta



allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno **18 marzo 2026 ore 12.00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta



elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Campobasso, 10 dicembre 2025.

Il Giudice estensore

dott.ssa Claudia Carissimi

Depositato in Cancelleria

Campobasso, 11/12/25

IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
Dott.ssa Maria Teresa...

Il Presidente

Dott.ssa Barbara Previati

